



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

“REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA E DEI BUONI PASTO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA”

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 20/06/2024

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti.
2. Il Comune di Colle di Val d'Elsa, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part-time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) il servizio di mensa.
3. Il servizio mensa è fornito tramite l'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa (A.S.M.), società in house del Comune di Colle di Val d'Elsa, alle condizioni stabilite dal Contratto di Servizio quadro unico tra l'A.S.M. ed il Comune relativo ai servizi alla stessa affidati e relativi disciplinari.
4. Esclusivamente nei giorni settimanali e nei periodi in cui il servizio fornito dall'A.S.M. non è attivo (giorni festivi, periodi chiusura scuole), il Comune assicura al proprio personale il servizio mensa mediante convenzione con pubblici esercizi di somministrazione operanti nel territorio oppure attraverso il servizio sostitutivo di mensa.
5. In riferimento a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, ogni dipendente deve comunicare al Servizio Risorse Umane, con le modalità che verranno indicate, se nei periodi in cui non è attivo il servizio fornito da A.S.M. intende fruire del servizio mensa mediante convenzione con pubblici esercizi di somministrazione, qualora esistente, o del servizio sostitutivo. La scelta effettuata sarà valida per l'anno solare di riferimento.
6. Il servizio sostitutivo di mensa viene erogato nella forma del Ticket Restaurant (buono pasto). Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
7. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 7.
8. Per poter fruire del servizio di mensa, occorre che ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) il lavoratore deve essere in servizio;
 - b) il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa secondo le modalità previste al successivo art. 3;
 - c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo dei buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
2. I buoni pasto sono acquistati dal Servizio Risorse Umane, avvalendosi delle convenzioni Consip o dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni.

Art. 3 - Diritto al servizio mensa e al servizio sostitutivo di mensa

1. Ha diritto al servizio mensa o al diritto sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto

per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nell'art. 1, comma 2.

2. Il diritto al servizio mensa o il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui svolgano attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, purché siano prestate nella giornata più di 6 (sei) ore complessive di lavoro, e vi sia una interruzione dal servizio di 30 minuti e non superiore a 2 ½ ore, nel rispetto del profilo orario loro attribuito. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto.

3. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza (permessi brevi), sempre che siano prestate complessivamente nella giornata più di 6 (sei) ore di lavoro.

4. In ogni caso il rientro pomeridiano, per essere considerato tale, dovrà avere una durata non inferiore a 1 (una) ora lavorativa.

5. Il diritto al servizio mensa o il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale secondo le stesse modalità stabilite per il personale a tempo pieno.

6. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dal sistema di rilevazione automatizzato delle presenze

7. Concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio oppure, per i dipendenti turnisti, tra anche tra il pomeriggio e la sera. I permessi devono essere regolarmente richiesti dal dipendente e concessi dal Dirigente/Responsabile del Servizio.

8. Non avranno diritto all'attribuzione del buono i dipendenti in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.

9. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile.

10. Il servizio di mensa, o il buono pasto sostitutivo, è riconosciuto, indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa, per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

11. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 del CCNL 16/11/2022, l'Ente individua, in sede di contrattazione collettiva integrativa, quelle particolari figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle attività di protezione civile, di vigilanza e di polizia locale, nonché quelle rientranti nell'ambito scolastico ed educativo, bibliotecario e museale, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione collettiva integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

12. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.

Art. 4 – Costo servizio mensa

1. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, essendo la mensa gestita da terzi.
2. Il costo sarà addebitato nel cedolino paga nel mese successivo a quello di ritiro, a richiesta del dipendente stesso, dei voucher necessari per la consumazione del pasto.

Art. 5 - Valore del buono pasto e trattamento fiscale

1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'Ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del precedente art. 4.
2. Il valore nominale del buono pasto viene fissato in € 4,00 e potrà essere rivisto a seguito di variazioni del costo sostenuto dall'Ente per il servizio mensa di cui all'art. 4.
3. Il valore nominale del buono pasto stabilito al comma 2, essendo inferiore al limite stabilito dalla legge, non costituisce reddito da lavoro dipendente.
4. Qualora a seguito di variazioni nel valore del buono pasto oppure di modifiche normative, il valore del buono pasto dovesse eccedere il limite di esenzione fiscale stabilito per legge, lo stesso sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali ed all'Irap per l'Amministrazione per la parte eccedente il suddetto limite.

Art. 6 - Modalità erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata dal Servizio Risorse Umane indicativamente entro il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze così come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze.
2. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista.
3. L'Ufficio competente, tuttavia, in relazione alle specificità delle condizioni contrattuali con il fornitore del servizio (vedi convenzione CONSIP), si riserva di anticipare o posticipare il periodo di consegna previa tempestiva comunicazione.

Art. 7 - Furto, smarrimento o deterioramento dei buoni pasto

1. In caso di furto, smarrimento o deterioramento dei buoni pasto, il dipendente sarà tenuto alla immediata segnalazione al Servizio Risorse Umane, che provvederà a informare tempestivamente il Fornitore di tale circostanza ed il Fornitore provvederà secondo quanto contrattualmente previsto.

Art. 8 –Relazioni sindacali

1. Il contenuto del presente regolamento è materia di confronto sindacale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del CCNL 2019- 2021, per quanto concerne l'istituzione del servizio di mensa o, in alternativa, l'attribuzione di buoni pasto sostitutivi.

Art. 9 – Entrata in vigore e rinvio dinamico

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge, generali e speciali e quelle previste dal CCNL – Comparto Funzioni Locali.

3. Le norme sopravvenute, se di rango superiore, si intendono immediatamente applicabili qualora disciplinino materie oggetto del regolamento in contrasto con esse.